

SI NOTIFICHI CON AGENZIA ENTRO IL 21/08/2015

F. ubi



III.mo TRIBUNALE DEL LAVORO DI TERAMO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. previa domanda di notifica per pubblici proclami

PER: **Avv. Matteo Pirocchi** (c.f. PRCMTT81B05L103R) nato a Teramo (TE) il 5.02.1981 ed ivi residente alla Via R. Campana, 17; **Avv. Gianni Micacchioni** (c.f. MCCGNN74B07L103Q) nato a Teramo (TE) il 7.02.1974 ed ivi residente al Viale F. Crucioli, 140; **Avv. Luca Berardinelli** (c.f. BRRLCU70H15L103X) nato a Teramo il 15.06.1970 e residente in Isola del Gran Sasso D'Italia, alla C.da Pozzo, tutti rappresentati e difesi dall'**Avv. Fausto Polci** e tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Isola del Gran Sasso d'Italia, alla Via Campogiove, 9, C.F. PLCFST67M23L103S, tel. e fax. 0861/976200, PEC: fausto.polci@pec-avvocatiteramo.it, come da mandato in calce al presente ricorso.

CONTRO:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., con sede in ROMA 00153, V.le Trastevere n.76, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui domicilia *ope legis*, e sita in (67100) L'Aquila, alla Via Buccio da Ranallo.

- **Ambito Territoriale Provinciale di Teramo**, in persona del rappresentante legale p.t., corr. in (64100) Teramo, al largo San Matteo n.1, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui domicilia *ope legis*, e sita in L'Aquila, alla Via Buccio da Ranallo.

- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo**, in persona del rappresentante legale p.t., con sede in (67100) L'Aquila, alla Via Ulisse Nurzia, Loc. Boschetto, F.ne Pile, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui domicilia *ope legis*, e sita in L'Aquila, alla Via Buccio da Ranallo.

Per la **disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento pubblicate dall'Ambito Territoriale Provinciale di Teramo**, in data 28.08.2014, per la classe di concorso A019, nella parte in cui non contemplano le persone degli istanti (**DOC.1**).

- **del D.M. n. 235 del 2014**, a firma del MIUR, nella parte in cui non consente agli istanti di poter formulare valida domanda di inserimento nelle predette graduatorie provinciali (**DOC.2**).

FATTO

1) Gli istanti sono docenti precari e abilitati nella classe di concorso A019 (discipline giuridiche ed economiche) (**DOC.3**).

2) I docenti sono attualmente iscritti nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto dell'Ambito territoriale provinciale di Teramo.

3) Gli istanti hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento dopo aver frequentato i Tirocini Formativi Attivi (c.d. TFA), per la predetta classe di concorso.

4) I Tirocini Formativi Attivi si succedono a quelle che un tempo erano le Scuole di Specializzazione per l'insegnamento (c.d. SISS).

5) Com'è noto, le SISS vennero abrogate dal Legislatore, mediante L'art. 4 ter del D.L. 25.6.2008 n. 112, conv. in legge dall'art. I, comma 1, L.6 agosto 2008, n. 133.

6) i ricorrenti, dunque, ambiscono ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di Teramo.

7) Duole però constatare che ai ricorrenti, è stato riconosciuto soltanto il diritto di iscriversi nelle graduatorie di istituto; tali graduatorie, com'è noto, non permettono la sottoscrizione di

Mod. A/ter Parte Leg.
7075
Cron. N°

contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma servono a supplire ad esigenze temporanee del MIUR (qualche settimana o, al massimo, qualche mese).

8) Viceversa, le graduatorie ad esaurimento, da cui i ricorrenti sono ingiustamente rimasti esclusi, permetterebbero la loro immissione in ruolo e, dunque, l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze della P.A.

9) In occasione dell'impugnato D.M. n. 235 del 2014, che ha regolamentato l'aggiornamento triennale delle graduatorie, gli istanti non sono stati messi nelle condizioni materiali di poter inoltrare valida domanda.

10) Il MIUR ha infatti stabilito che l'inoltro della domanda per l'aggiornamento delle graduatorie, poteva avvenire esclusivamente tramite un sistema informatico denominato "istanze online".

11) A tale sistema, hanno potuto accedere solo coloro che, a differenza dei ricorrenti, erano possessori di username e password, in quanto già iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento.

12) Viceversa, coloro che, come i ricorrenti, che non erano stati ingiustamente iscritti nelle GAE, non potevano materialmente accedere e formulare valida domanda di inserimento nelle predette graduatorie. **Da qui la lesione del diritto soggettivo oggi lamentata dai docenti odierni ricorrenti.**

13) Nulla sino ad ora è cambiato; nonostante le numerose pronunce in materia, tutte sfavorevoli al Ministero, quest'ultimo non è intervenuto con nessun atto di autotutela.

SULLA GIURISDIZIONE

La presente vertenza, dunque, attiene all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento dei docenti istanti.

Con riferimento al requisito della Giurisdizione, e alla differenza che intercorre tra l'impugnazione del solo atto generale e l'impugnazione di una singola graduatoria provinciale presso cui si chiede l'inserimento, e previa disapplicazione dell'atto sub primario, è sufficiente rinviare al recentissimo pronunciamento del TAR LAZIO; **la Sentenza n. 7458 del 25 maggio 2015 infatti, declina la causa al giudice ordinario del lavoro, nel caso in cui, oltre all'atto di natura generale, si impugni una specifica graduatoria presso la quale il docente si duole di non essere inserito:**

atteso che, a fronte dell'eventuale illegittimità dell'atto generale presupposto, è comunque consentito al Giudice Ordinario procedere alla sua disapplicazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 L.A.C..

occorre però osservare, che le doglianze per come in narrativa riportate, sono rivolte a contestare, in realtà, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, a fronte del quale la prospettazione delle parti ricorrenti è proprio la lesione di un diritto soggettivo all'inserimento, con la conseguenza che la Giurisdizione a conoscere della legittimità del medesimo, eventualmente disapplicandolo ai sensi degli artt. 4 e 5 L.A.C., **è attratta dalla giurisdizione del Giudice Ordinario competente** a conoscere le questioni inerenti alle graduatorie ad esaurimento.

Peraltro, i più recenti orientamenti giurisprudenziali senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o provvedimenti di esclusione, affermano *tout court* che "sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola - come quella in questione - sussiste la Giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione; ciò tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e 17.04.2014, n. 4202; T.A.R. Lombardia, sez. III, 13.03.2014, n. 629; T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, sez. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione. SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; C.d.S. Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11.) (TAR LAZIO 2 luglio 2015 n. 8848).

Per di più, lo stesso Ministero, nell'impugnato D.M. n. 235 del 2014, ritiene che: la Giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice del Lavoro (art.11, comma 6, pag. 12, doc. 2). Appare comunque opportuno evidenziare, in breve, come tanto il Tar del Lazio, Sez.III bis (di recente n. 8498/2013), quanto il C.d.S. (v. Adunanza Plenaria n. 11/2011), come pure Cons. Stato, Sez. VI, 4 dicembre 2012, n.6212 hanno devoluto la giurisdizione - per quanto riguarda l'impugnazione delle Graduatorie ad Esaurimento al Giudice del Lavoro.

Le motivazioni al riguardo sono chiare: la specifica richiesta di inserimento in una determinata graduatoria provinciale, non può essere paragonata ad una qualunque procedura concorsuale per la quale, invece, sarebbe competente il Giudice Amministrativo.

Il regime della doppia tutela dopo la sentenza delle SS.UU. n.27991/2013.

Pertanto, secondo l'ulteriore e recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. del 2013, n.27991) quando è contestata dai ricorrenti la legittimità della regolamentazione, avutasi con disposizioni generali ed astratte, delle Graduatorie ad Esaurimento, al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in *parte qua* la Giurisdizione è del giudice amministrativo.

Viceversa, non è così quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, che va perciò sottoposta al giudice ordinario, del quale permane il potere di disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub-primaria (SS.UU. n.27991/13).

Pertanto, il docente che si sente leso dalla condotta del MIUR ha due possibili soluzioni: o chiede la disapplicazione di una specifica graduatoria provinciale ove non compare incluso, al fine di ottenerne l'inserimento, oppure impugna al Giudice Amministrativo i soli atti regolamentari per chiederne l'annullamento.

Per di più, il C.d.S. ha ritenuto che: "il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032 dell'8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.lgs n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi (Ad. Pln. 11 del 2011).

MOTIVI

SUL FUMUS BONI IURIS

FALSA ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 BIS L. N. 169 DEL 2008- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA INDEROGABILITA' IN PEIUS - VIOLAZIONE DIRETTIVA 36/2005 CE- VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99 CE- VIOLAZIONE ARTT. 2.3.4 1997 COST - ILLOGICITA' MANIFESTA EX ART. 3 COST - VIOLAZIONE ART. 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM.

1. Le fonti

1.1 Preliminarmente, va rilevato che nel comparto della Scuola pubblica le modalità previste dal Legislatore per il reclutamento del personale docente sono due:

- Graduatorie Provinciali;
- Concorso.

Nel dettaglio, l'art.399 della L. n. 124 del 1999, che modifica il D.Lgs n.297 del 1997, recita: "L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte ha luogo, per il 50 per cento dei posti

a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, **attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401**".

1.2. Va poi evidenziato come l'**art. 1 comma 605 lett. c, L. n.296 del 2006** (Legge Finanziaria) ha disposto la trasformazione delle graduatorie permanenti in Graduatorie ad Esaurimento; tale disposizione prevede che: "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge (27.12.2006) le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla Legge n. 143 del 4 giugno 2004, sono trasformate **Graduatorie ad Esaurimento**."

1.3. Successivamente, il Miur, nonostante la chiusura delle predette graduatorie, decise di attivare altri cicli di abilitazione, tra cui quello SISS (IX ciclo) ad iniziare dal biennio 2007/2008.

In considerazione del fatto che i docenti che si sarebbero abilitati con il nuovo percorso, sarebbero stati esclusi dalla possibilità di iscriversi nelle GAE, il Legislatore è intervenuto per prorogare i termini utili all'inserimento degli aspiranti docenti nelle suddette graduatorie.

1.4. Venne così emanato l'**art. 5 bis della L. n. 169/2008** che ha permesso l'ingresso nelle GAE a coloro che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione (SISS): "Nei termini e con le modalità fissate nel provvedimento di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del 9° ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SISS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante, sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti".

1.5. Tuttavia, è pure accaduto che le Scuole di Specializzazione (SISS) non sono mai giunte a termine, in quanto abolite nell'anno accademico 2008-2009, con l'intervento dell'articolo 4-ter del D.L. 25.6.2008 n. 112, conv. in legge dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

Le scuole SISS sono state così sostituite dai Tirocini Formativi Attivi come istituiti dal D.M. n.249 del 10 settembre del 2010: *"a partire dall'anno accademico 2011- 2012, ed in ossequio alle previsioni del D.M. 10 settembre 2010 - ai sensi dell'art. 2, comma 416, l. 24 dicembre 2007 n. 244 - le SISS sono state sostituite dai diversi Percorsi formativi abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi, di durata annuale, propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione"* (così: C.d.S. Sez. VI, sent.16.01.2015 n.00105/2015).

2. Le conseguenze derivanti dall'applicazione letterale della normativa in vigore: l'art 5- bis L. n. 169 del 2008.

2.1 Ora, stando ad un'interpretazione basata sul dato meramente letterale e temporale della predetta normativa (art. 5 bis L. n. 169 del 2008), il MIUR - diversamente da quanto fatto con l'impugnato decreto - non avrebbe potuto permettere l'inserimento nelle GAE dei docenti che, dopo l'abrogazione delle Scuole di Specializzazione, non hanno mai potuto conseguire il titolo abilitante SISS, quale requisito di accesso richiesto *stricto sensu* dall'art. 5 bis della L. n. 169/2008.

2.2. Tuttavia, il Ministero ha prescritto, all'art. 6 comma 2 del D.M. n. 235/2014, che: "i docenti iscritti con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo (SISS) ivi compresi i docenti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 (TFA), possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo (TFA) alla data di scadenza per la presentazione delle domande".

Secondo quindi le disposizioni contenute nell'art 6 comma 2 del D.lgs n. 235 del 09 aprile 2014 i requisiti per l'accesso a pieno titolo nelle GAE previsti dal MIUR sono due:

- iscrizione già con riserva nelle GAE;

- **conseguimento del TFA** (che sostituisce le SISS abolite ex D.L. 112/2008).

2.3. Tuttavia, il primo punto (iscrizione con riserva in GAE) non è previsto dalla normativa di rango primario, ex art 5 bis L. n. 169 del 2008 che, ai fini dell'inserimento a pieno titolo nelle GAE, assegna questa possibilità semplicemente a "coloro che hanno frequentato i corsi del 9° ciclo presso le scuole di specializzazione (SISS), attivati nell'anno accademico 2007 e 2008 ed hanno conseguito il titolo abilitante".

La normativa è chiara, e non prevede la preventiva iscrizione con riserva quale requisito necessario per l'inserimento a pieno titolo nelle GAE, ma solo la frequentazione dei corsi SISS ed il conseguimento del relativo titolo: nelle more, i predetti corsi SISS sono stato di fatto sostituiti dai Tirocini Formativi Attivi.

La giurisprudenza ha così sanzionato l'illegittimità dell'impugnato decreto rispetto alla normativa statutale (art. 5 bis L. n. 169 del 2008) che risulta ingiustamente derogata *in peius*.

Al riguardo, si evidenziano i ripetuti e recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato, intervenuto in merito al quesito di legittimità degli atti generali ministeriali, addirittura prima della pubblicazione del piano straordinario di assunzione:

"Considerato che ad una prima sommaria deliberazione, propria della fase cautelare, le argomentazioni svolte dagli appellanti sembrerebbero evidenziare profili di fondatezza; rilevata la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile di cui all'articolo 55 c.p.a. derivante agli appellanti dall'esecuzione dell'ordinanza impugnata, e in ragione della prevalenza, tra i contrapposti interessi, di quello facente capo agli stessi appellanti che vanno, tutelati tramite l'ammissione con riserva nella graduatoria provinciale ad esaurimento, nelle more del giudizio di merito. (Ord. n. 05514/14, Est. Mosca, del 03/12/2014; dello stesso contenuto Ord. n. 1106 del 2015)".

Grazie al contenzioso, è stata riconosciuta *in toto* l'equivalenza tra il titolo TFA e quello SISS, in occasione della fase di aggiornamento triennale delle GAE, valida sino al 2017.

D'altro canto, proprio alla luce di un'interpretazione logica e sistematica ex art.3 Cost., se il TFA è riconosciuto dal MIUR come un titolo uguale a quello conseguito presso le scuole SISS (**premessa maggiore**), e se la SISS permette ex art 5 bis L. n. 169 del 2008 l'inserimento nelle GAE (**premessa minore**), anche il TFA deve premettere l'inserimento nelle GAE (**conclusione**).

Qualunque altro limite interposto tra la SISS e il TFA, rappresenterebbe un discrimine ingiustificato, una volta sancita l'equivalenza dei titoli; tra l'altro, si tratterebbe di un limite non contemplato da nessuna norma di rango primario, che risulterebbe così derogata *in peius* da una norma di rango secondario.

Ogni ulteriore distinzione tra TFA e SISS, oltre a non essere prevista dalla normativa di rango primario, è stata sanata di fatto dallo stesso Ministero, il quale ha prescritto anche per le abilitazioni con TFA dei test di ingresso rigidi e selettivi al pari di quelli delle SISS, al punto che, coloro che parteciparono ai test SISS, sono stati ammessi in sovrannumero alla frequentazione dei Tirocini Formativi Attivi (art. 15 comma 17 D.M. n.249 del 2010), senza così aver dovuto sostenere gli stessi quiz a risposta multipla che, invece, i ricorrenti hanno dovuto superare, e riconoscendo in questo modo l'identità dei presupposti giuridici tra TFA e SISS.

Solo se interpretato nel senso di cui sopra, il disposto normativo di cui all'art. 5 bis L. n. 169/2008 può dirsi rispettoso del principio di non discriminazione ed eguaglianza ex art. 3 Cost. così sopperendo al vuoto normativo. In caso contrario, una diversa interpretazione normativa, oltre a contribuirebbe a sollevare evidenti questioni di illegittimità costituzionale, avrebbe imposto al MIUR, applicando rigidamente e letteralmente la normativa statale, di inserire nelle GAE i soli docenti che avevano conseguito il titolo SISS dopo l'anno scolastico 2007/2008; **NESSUNO, quindi, sarebbe stato in tal modo inserito nelle GAE, stante l'abrogazione della SISS con relativa e successiva sostituzione con il TFA.**

SUL PERICULUM IN MORA

E' fatto notorio l'intervenuta normativa riguardante il piano straordinario di stabilizzazione a firma del MIUR ("Parlamento italiano Atto Camera n. 2994 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, con delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"); tale piano prevede, entro il **31.08.2015**, l'assunzione di tutti i docenti inclusi a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento **"al momento di entrata in vigore della legge"** (art. 1 co. 94 lett. b).

Questa procedura di stabilizzazione è stata approvata dal Senato, il 25 giugno u.s.: **non esisteva dunque lo scorso anno, al momento della formulazione delle graduatorie!**

La norma prescrive che saranno assunti in ruolo, con contratto a tempo indeterminato, le seguenti categorie di docenti:

1) coloro che sono risultati vincitori all'ultimo concorso a cattedra bandito nel 2012 e che, ad oggi, ancora non sono stati chiamati in servizio;

2) i docenti, "iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle Graduatorie ad Esaurimento"!

Tale piano di assunzioni prevede un particolare meccanismo, sulla base del punteggio, che, ad oggi, i ricorrenti non ha potuto allegare.

Inoltre stabilisce che: "a decorrere dal 1° settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento perderanno efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata".

E' dunque evidente che, nel caso in cui non venisse emessa un'ordinanza anticipatoria, stante la predetta novità normativa, la causa non potrà essere mai più riproposta dai ricorrenti, tenuto anche conto dell'eliminazione delle graduatorie da parte del legislatore.

In altre parole, alla luce del disposto normativo di cui sopra, i ricorrenti non hanno la possibilità di attendere l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (2017), per richiedere l'inserimento nelle stesse in quanto, a quella data, le suddette graduatorie potrebbero non essere più attive, con conseguente grave nocumento alle possibilità lavorative degli stessi.

Non vi sono, al momento, viste le circostanze, altri strumenti processuali che i ricorrenti potrebbero utilizzare per vedersi riconoscere il proprio diritto: **da qui il carattere di estrema urgenza del presente ricorso.**

Pertanto, anche nell'ottica del bilanciamento di interessi, è evidente come ai fini della tutela dell'interesse pubblico, la presenza dei docenti nelle Graduatorie ad Esaurimento, protegga di più la Pubblica Amministrazione, rispetto all'attuale esclusione degli istanti, considerata l'imminente eliminazione delle GAE.

ISTANZA PER IL DECRETO MONOCRATICO

Ill.mo Giudice del Lavoro, l'eliminazione delle Graduatorie ad Esaurimento, a cui gli istanti desiderano essere inseriti è imminente. Contestualmente, verrà pubblicato il piano di

assunzioni con cui il MIUR, sulla base del punteggio dichiarato dai docenti nelle singole graduatorie (**da cui gli istanti sono oggi esclusi**) procederà all'immissione in ruolo. Ora, da qui all'udienza cautelare più utile, i ricorrenti rimarranno esclusi dalle predette graduatorie, con evidente pregiudizio per la loro sfera lavorativa stante l'irreperibilità del danno dovuta alle loro esclusione dalle predette graduatorie. Tutto ciò premesso, con il presente scritto si

CHIEDE

che la S.V. Il.ma, dato atto dell'eccezionalità e urgenza, Voglia, con decreto *inaudita altera parte*, ordinare al Ministero, l'inserimento dei ricorrenti nelle Graduatorie ad Esaurimento di Teramo, per la classe A019, permettendo altresì agli stessi docenti istanti di accedere al servizio web "istanze online", al momento riservato soltanto ai docenti già iscritti nelle predette graduatorie.

Voglia pertanto accogliere le seguenti **CONCLUSIONI**:

IN VIA CAUTELARE, previa adozione del decreto, oppure a seguito dell'udienza, **ORDINARE** alle parti avverse di consentire ai ricorrenti, a tutti gli effetti, l'inserimento nelle Graduatorie provinciali ad Esaurimento di Teramo, classe di concorso A 019, riattivando il sistema "istanza online" oppure in modalità cartacea.

NEL MERITO: accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'inserimento, a tutti gli effetti di legge, nelle graduatorie ad esaurimento di Teramo nella classe di concorso A019.

ORDINARE al MIUR di effettuare l'inserimento a tutti gli effetti di legge degli istanti nelle Graduatorie ad Esaurimento di Teramo, per la classe di concorso A019 con ogni conseguenza di legge, anche relativamente alle spese.

IN SUBORDINE: **CONDANNARE** il MIUR al risarcimento del danno per perdita di chance occupazionali in favore dei ricorrenti.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di **particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità**. Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento delle parti istanti nelle vigenti Graduatorie ad Esaurimento provinciali, classe di concorso A019, valide per il triennio 2014/2017. Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati, oggi non inseriti nella detta GAE, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò,

SI CHIEDE

al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e *dell'emanando* decreto di fissazione di udienza **sul sito web istituzionale del MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ambito Territoriale della Provincia di Teramo e/o sul sito internet delle altre Amministrazioni locali di competenza.**

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U..

Al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle GAE, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

È pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano, tanto che l'utilizzazione dello stesso è stata già autorizzata dagli altri Tribunali aditi dai docenti che si trovano nelle medesime condizioni degli odierni istanti.

Dichiarazione ai fini del contributo unificato

Ai sensi e per l'effetto dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 e successive modifiche ed integrazioni, si dichiara che il presente procedimento risulta essere di valore INDETERMINATO ed il relativo contributo unificato è pari a € 259,00.

Si allega:

- doc.1 Graduatorie ad Esaurimento di Teramo.
- doc.2 D.M. 235 del 2014
- doc.3 certificazione titolo.

Teramo, 12.08.2015

AVV. *Fausto Polci*

Procura ad litem

I sottoscritti **Avv. Matteo Pirocchi, Avv. Gianni Micacchioni, Avv. Luca Berardinelli**, delegano a rappresentarli e difenderli nel presente giudizio in ogni stato e grado ivi compresa l'eventuale successiva fase di opposizione ed esecutiva, l'**Avv. Fausto Polci** conferendogli tutti i poteri di cui al mandato, con ogni più ampia facoltà anche di farsi sostituire, transigere, quietanzare, conciliare, rinunciare agli atti ivi compresa la chiamata di terzi e la riassunzione in ogni stato e grado. Autorizzano inoltre il suddetto legale ed i suoi collaboratori al trattamento dei dati personali relativamente al presente procedimento e pertanto dichiarano di essere stati avvisati che i dati raccolti verranno trattati ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs n.169/2003 e successive modifiche. Eleggono il loro domicilio presso e nel suo Studio sito in Isola del Gran Sasso D'Italia, alla Via Campogiove, n.9.

Teramo, li 12 agosto 2015

Avv. *Matteo Pirocchi*

Avv. *Gianni Micacchioni*

Avv. *Luca Berardinelli*

Sono autentiche le firme che precedono.

Avv. *Fausto Polci*

TRIBUNALE DI TERAMO

Deposito

13 AGO. 2015
Rita Tommarelli